



**COMUNE DI MUGGIA**  
PROVINCIA DI TRIESTE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Cod. 2.1.7 N. 16 di data 26 FEB. 2009

**OGGETTO** : Regolamento comunale per la disciplina della addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avviso scritto prot. n. 4632 dd. 20.02.09 consegnato nel domicilio indicato dal consigliere, come da referto agli atti, si è adunato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria/straordinaria ed in seduta pubblica.

Sono convenuti i Signori Consiglieri :

Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME	Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME
si		NESLADEK Nerio			
si	1	CREVATIN Franco	si	11	TARLAO Roberta
no	2	VERONESE Piero	si	12	LEITER Omero
si	3	BUSSANI Edmondo	si	13	GASPERINI Lorenzo
si	4	SAVRON Danilo	si	14	GRIZON Claudio
si	5	TOMINI Fulvio	no	15	SANTORELLI Massimo
si	6	VALENTICH Moreno	si	16	TARLAO Dennis
si	7	TULL Cristina	si	17	CARBONI Viviana
si	8	APOSTOLI Diego	si	18	PRODAN Paolo
si	9	KOSIC Giorgio	si	19	GRETTI Christian
si	10	MARIUCCI Andrea	si	20	SANTORO G.Italo

Partecipa     alla seduta senza diritto di voto

l'Assessore Esterno Loredana ROSSI

Presiede il Signor Diego APOSTOLI Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune dott.ssa Luisa MUSSO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 19 componenti su 21 assegnati, dichiara aperta la seduta, esponendo essere in discussione l'oggetto in epigrafe:

Oggetto: regolamento comunale per la disciplina della addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

## II CONSIGLIO COMUNALE

### Considerato

che il legislatore delegato ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che con il medesimo strumento normativo ha previsto la facoltà per i comuni di disporre delle variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare in un apposito sito

che il decreto legislativo 360 del 1998 cui si faceva riferimento poc'anzi prevede che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che i comuni hanno la facoltà di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

che i comuni debbono disciplinare la applicazione della addizionale comunale all'irpef con provvedimenti di natura regolamentare;

che la deliberazione che i comuni assumeranno per la disciplina della addizionale comunale all'irpef dovrà ai fini della propria efficacia essere pubblicata su un apposito sito informatico individuato con decreto ministeriale;

### Precisato

che il comma 142 dell'unico articolo della legge 296/2006 finanziaria per il 2007 ha disposto che l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa

che ai sensi della stessa norma il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di competenza al reddito imponibile dell'anno precedente così come determinato secondo i criteri normativi vigenti

che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente cui si fa riferimento per la addizionale comunale all'irpef sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 definito testo unico delle imposte sui redditi;

che il d.lgs. 360/1998 recante l'istituzione di una addizionale comunale all'irpef richiama l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 per il procedimento di formazione della deliberazione comunale che regola l'addizionale comunale all'irpef.

che il comma 169 dell'unico articolo della legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

che la medesima norma prevede espressamente che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il testo del regolamento per la disciplina della addizionale comunale all'irpef che si allega quale parte integrante della odierna deliberazione;

Considerato di approvarlo così come esso risulta allegato alla presente deliberazione;

Visti

l' art. 42 del d.lgs. 267/2000 TUOEELL che reca disposizioni in materia di attribuzioni dei consigli comunale, laddove al comma 2 è stabilito che il consiglio comunale ha competenza in relazione a una serie di atti fondamentali tra i quali come si legge alla lettera f) del medesimo comma 2 vi è anche l' istituzione e ordinamento dei tributi per essa materia intendendosi anche la produzione di norme locali ;

l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni in materia di entrate, articolo richiamato per la applicazione alla materia de qua dall' art. 1 comma 3 del d.lgs. 360/1998 istitutivo della addizionale comunale all'IRPEF;

che trattandosi di atto a natura regolamentare sarà esaminato dalla competente commissione consiliare secondo modi e tempi predeterminati normativamente;

Visto

l'art. 49 del d.lgs. 267/2000 TUEELL, che stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e che i pareri sono inseriti nella deliberazione.

lo statuto di autonomia comunale

l'art. 97 del d.lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni del segretario comunale ;

il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di posizione organizzativa al responsabile del servizio acquisizione entrate che in base a un tanto ha espresso il parere favorevole di competenza;

Esaurita la parte espositiva e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000 espressi dai responsabili di servizio nominati dal sindaco;

Sentita la 1° Commissione Consiliare permanente in data 2 febbraio 2009;

Sentite le Commissioni Consiliari permanenti Congiunte 1° e 2° in data 13 febbraio 2009;

Sentite le Commissioni Consiliari permanenti Congiunte 1°, 2° e 3° in data 19 febbraio 2009;

Sentito il Consiglio comunale in data 16 febbraio 2009;

Sentita l'illustrazione dell'assessore Omero Leiter, riportata nel verbale della

seduta;

Sentiti gli interventi, riportati nel verbale della seduta;

Si allontanano dall'aula durante il dibattito i cons. Gasperini e Tarlao D. .

Con voti palesemente espressi per alzata di mano:

presenti 17 - votanti 17

favorevoli: 12 (Uniti con Nesladek pM, R.C.,Citt. pM, Italia dei Valori, Verdi per la pace)

contrari: 5 (F.I., AN, Insieme pM)

astenuti: /

assenti: Veronese, Gasperini, Santorelli, Tarlao D.

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che segue:

1. di approvare lo schema di regolamento per la disciplina della addizionale comunale all'irpef che viene allegato alla odierna deliberazione quale sua parte integrante ;
2. di dare atto che sarà cura del servizio acquisizione risorse concludere il procedimento per la perfezione dell'iter amministrativo relativo alla disciplina della addizionale comunale all'IRPEF, compresa la richiesta di pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico del ministero competente;

#### INDI

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 con separata votazione palese espressa per alzata di mano:

presenti 17 - votanti 17

favorevoli: 12 (Uniti con Nesladek pM, R.C.,Citt. pM, Italia dei Valori, Verdi per la pace)

contrari: 5 (F.I., AN, Insieme pM)

astenuti: /

assenti: Veronese, Gasperini, Santorelli, Tarlao D.

**REGOLAMENTO**  
**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997 e dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. 360/1998 come modificato dall'art. 1 comma 142 della legge 296/2006 legge finanziaria per il 2007, nonché secondo le norme dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 TUOEELL.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate le ulteriori normative vigenti.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Muggia ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Muggia alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o a quella data che norme statali dovessero stabilire ai fini applicativi dell'addizionale comunale all'irpef.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

## **Art. 5**

### **Pubblicazione della deliberazione**

2. La deliberazione di applicazione della addizionale ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 7**

### **Esenzioni**

1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

## **Art. 8**

### **Funzionario responsabile**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 9**

### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.


## **Art. 10**

### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2009.

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere  favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità contabile si esprime parere  favorevole.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

NON SOGGETTO


- Si attesta la conformità alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, c.2, D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE




Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
APOSTOLI

IL SEGRETARIO GENERALE


  
\_\_\_\_\_  
LUSSO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, a norma dell'art. 1, c. 15 e 19, della L.R.21 dd. 11.12.2003 che copia della presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'albo comunale dal 03.03.09 per rimanervi fino al 18.03.09

Muggia, 3 marzo 2009

L'INCARICATO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_